



Fondazione ITS Red Academy - Area Tecnologica Energia

Via Pilade Bronzetti 31 – 35138 Padova +39 3382645173 segreteria@itsred.it www.itsred.it - CF 92231080281

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MONITORAGGIO SISMICO

NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: Missione 4 -Istruzione E Ricerca – Componente 1 -Potenziamento dell'offerta dei Servizi all'Istruzione: dagli Asili Nido All'Università Investimento 1.5 "Sviluppo del Sistema di Formazione Professionale Terziaria (ITS). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY

CUP F24D23000730006

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 PREMESSA, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Tecnico concerne la fornitura tramite affidamento diretto ex art. 24 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 della «FORNITURA DI APPARECCHIATURE MONITORAGGIO SISMICO»

VALORE: il valore complessivo della fornitura di cui al presente capitolato è pari a euro 19.900,00= (euro diciannovemilanovecento) oltre IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Il contratto viene stipulato «a misura», pertanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti della fornitura eseguita, i prezzi unitari dedotti dal documento denominato «CATALOGO DELLA FORNITURA» di cui al successivo art. 2.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs 36/2023, la fondazione ITA si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nel corso di esecuzione dell'appalto l'estensione o la riduzione delle forniture di cui al presente capitolato, sulla base delle effettive esigenze temporali dell'Ente e sulla base dell'evolversi delle effettive condizioni degli immobili/strutture oggetto dell'affidamento, nel corso della durata del contratto, sino alla concorrenza dell'importo di euro 24.000,00= (IVA esclusa).

DURATA: la fornitura di cui al presente capitolato deve essere ultima entro e non oltre il 30 settembre 2025, tenuto conto che la con la conclusione del progetto, ivi inclusa la sua rendicontazione, è prevista per il 31 dicembre 2025.

SUBAPPALTO: trattandosi di un affidamento di una mera fornitura di materiale già disponibile sul mercato, non trova applicazione del subappalto come definito dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Resta inteso, in ogni caso, che ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente,
- l'importo del sub-contratto,
- l'oggetto del servizio o della fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Quanto segue descrive le caratteristiche delle Apparecchiature oggetto della fornitura.

Ogni Apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica e deve possedere le caratteristiche minime di seguito descritte. L'ITS si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la sussistenza delle caratteristiche tecniche dichiarate in sede d'offerta. I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte:

- devono essere forniti tutti i cavi necessari al funzionamento se necessario (cavo di alimentazione con spina italiana).
- le apparecchiature dovranno essere consegnate con consegne diversificate, su diversi Laboratori, siti in tutta la Regione Veneto per un massimo di n. 5 consegne.
- L'aggiudicatario dovrà fornire un servizio assistenza di base attraverso una formazione dedicata sull'utilizzo base dei beni e/o software e la risoluzione di eventuali problemi operativi.

a. Caratteristiche tecniche delle forniture

Le apparecchiature, le caratteristiche minime ed i prezzi unitari oggetto della fornitura sono quelle elencate nell'allegato documento denominato «CATALOGO DELLA FORNITURA» cui si rinvia.

I beni offerti dall'affidatario devono possedere le caratteristiche tecniche minime di cui al documento di cui sopra e quelle desunte da ciascuna scheda tecnica presentata in sede di offerta che vengono allegate al presente capitolato per formarne parte integrante.

b. Requisiti tecnici e di conformità

I prodotti offerti devono osservare dei precisi requisiti di conformità come precisato di seguito. Le apparecchiature elettroniche fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature elettroniche alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Le apparecchiature dovranno essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, attestata da opportuna dichiarazione di conformità e dovranno rispettare, fra l'altro, le prescrizioni in materia di sicurezza che seguono.

I beni richiesti dovranno rispettare, se applicabili al prodotto, i CAM vigenti consultabili al link <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> al momento della consegna del bene.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti. Infatti, l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

In particolare, **le apparecchiature elettroniche fornite dovranno rispettare:**

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la componente opzionale di accessibilità, nonché laddove esplicitamente previsto, i requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 "requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C, nonché dall'articolo 4, comma 1 della Legge n.4 del 2004;
- la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE);
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188 art. 3 comma 1, che ha recepito la Direttiva 66/2006/CE, relativo ai limiti previsti per i quantitativi di cadmio e mercurio nelle pile;
- essere in possesso dell'etichetta ENERGY STAR nell'ultima versione in vigore sul sito americano www.energystar.gov, in attuazione dell'art. 6 della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica per gli apparecchi elettronici;
- essere conformi al D.Lgs 15/2011 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
- essere conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal Regolamento CE N. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 per gli alimentatori esterni;

Art. 3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA E COLLAUDO

1. Predisposizione beni

Il Fornitore dovrà consegnare ciascun bene pronto all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione. Di ogni prodotto software fornito si richiede una copia completa della documentazione tecnica e d'uso (ove esistente sul mercato) in

formato elettronico ogni dieci apparecchiature richieste; la documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software). Tale manuale di istruzioni dovrà informare l'utente circa il corretto uso ambientale dell'apparecchiatura se pertinente. Il manuale deve contenere almeno le seguenti indicazioni: informazioni sulle opzioni attivabili per un minor consumo di energia, informazioni che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro. All'utilizzatore devono essere fornite informazioni sul servizio di garanzia. La manualistica dovrà contenere anche le attestazioni di conformità di cui al precedente paragrafo.

2. **Consegna**

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio.

La consegna delle attrezzature dovrà essere garantita su tutto il territorio della Regione Veneto, fino ad un massimo di n. 3 consegne presso le sedi dei Laboratori 4.0 che verranno comunicate dalla Fondazione.

La consegna delle forniture dovrà essere garantita entro n. 30 giorni dalla comunicazione di ciascuna richiesta di consegna (richiesta di ordine).

Le richieste di consegna (fino ad un massimo di n. 3) si concluderanno in un periodo massimo di 270 giorni dalla data di affidamento della fornitura.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

3. **Garanzia**

La fornitura si intende comprensiva di "**garanzia standard**" di durata pari a 24 mesi dall'installazione ovvero dal collaudo positivo ed in tale periodo dovrà sostituire o riparare gli apparati e/o i componenti difettosi entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione. L'eventuale sostituzione dovrà avvenire sempre con l'uso di apparati e/o componenti nuovi e originali.

Art. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - DNSH

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

ITS, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte di ITS.

Art. 5 CONFORMITÀ DELLE FORNITURE AI PRINCIPI DNSH.

1. **"SCHEDA 3- ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO DI COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" CONTENUTA NELLA GUIDA OPERATIVA PER IL**

RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - "DO NO SIGNIFICANT HARM" - CIRCOLARE MEF – RGS N. 33 DEL 13 OTTOBRE 2022.

L'acquisto di apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo uno sforzo per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di gas climalteranti correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire il minor impatto negativo possibile sui cambiamenti climatici.

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Elementi di verifica ex ante

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TUV Green Product Mark o di etichetta equivalente.
- In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi:
- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente

Economia circolare

Le apparecchiature devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

Elementi di verifica ex-ante

- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EC ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex ante:

- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente);

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.).

2. CONFORMITA' AI C.A.M. DEI BENI

Per gli apparecchi non elettronici si richiede il rispetto dei CAM, laddove previsti.

Elementi di verifica ex ante

Presenza di scheda di conformità rispetto ai CAM vigenti, disponibili al link <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>:

- **Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni** (approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022); norma UNI 11840:2021 "Mobili - Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura" (norma approvata nel Dicembre 2021); norma UNI EN 1729-2:2023 "Mobili – Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche", se di pertinenza; UNI EN 14434:2005 – Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche, se di pertinenza; UNI EN 16121 e UNI EN 16122 per i mobili contenitori di ogni tipo, se di pertinenza; UNI 4856:1961 – "Mobili per collettività. Arredo per istituzioni scolastiche. Cattedra e sedia per insegnanti. Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità Arredamenti scolastici", se di pertinenza.
- **Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio** (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
- **Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili** (adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023. In vigore dal 22 maggio 2023).

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente

Economia circolare

I beni devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Art. 6 APPARECCHIATURE FUORI PRODUZIONE

1. Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare ad ITS RED:
 - a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, ovvero
 - b. dichiarazione di "fuori produzione" resa dal Contraente (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
2. In tale ipotesi, il Contraente dovrà proporre ad ITS RED una apparecchiatura alternativa a quella dichiarata "fuori produzione", che possieda almeno delle caratteristiche tecniche e funzionali, di compatibilità e di certificazione equivalenti o superiori a quella "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l'apparecchiatura sostituita.
3. All'esito positivo della verifica di dette caratteristiche, ITS RED avrà facoltà di autorizzare il Contraente a fornire la nuova apparecchiatura proposta, esonerandolo dalla fornitura dell'apparecchiatura dichiarata "fuori produzione".
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma 3, ITS RED avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento, senza oneri, dall'Accordo Quadro.
5. In caso di impossibilità da parte del Contraente di proporre, ai sensi del precedente comma 2, una apparecchiatura alternativa a quella dichiarata "fuori produzione", ITS RED avrà facoltà di risolvere il contratto-

Art. 7 EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE APPARECCHIATURE

1. In considerazione della durata della fornitura e della continua evoluzione delle tecnologie informatiche, l'appaltatore, con cadenza minima semestrale o comunque su richiesta di ITS RED, dovrà illustrare alla stazione appaltante tramite un documento di "Revisione Specifiche Componenti Tecnologiche", le innovazioni intervenute rispetto alle apparecchiature oggetto di offerta, nonché le eventuali nuove apparecchiature disponibili sul mercato.
2. Nel caso in cui sia presente una evoluzione tecnologica per uno degli apparati offerti ed ancora in produzione, quest'ultimo dovrà essere sostituito, a parità di condizioni, con quello più evoluto, a seguito di approvazione da parte di ITS RED della sostituzione proposta.
3. Nel caso in cui le innovazioni tecnologiche consistano in aggiornamenti delle apparecchiature offerte, il Contraente avrà facoltà di formulare una proposta che illustri le intervenute modifiche tecnologiche, le caratteristiche funzionali delle nuove apparecchiature, l'integrazione e la compatibilità con quanto già in uso presso ITS RED. Tale proposta verrà valutata da ITS RED e solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura rispetto a quella originariamente offerta, il Contraente potrà effettuare la relativa fornitura applicando prezzi unitari indicati nell'"Offerta Economica".

Art. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Dovrà essere emessa fattura elettronica per ogni consegna.
2. La fattura elettronica potrà essere emessa solo dopo la richiesta da parte dell'ITS committente di emissione della stessa a seguito del ricevimento della rata di anticipo del PNRR e a fronte della verifica e della comunicazione della regolare esecuzione del contratto.
3. Il pagamento della fattura, per la fornitura/il servizio in oggetto, sarà effettuato entro 90 gg. dalla data di ricevimento della stessa, sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della corretta esecuzione del servizio.
5. Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione di Durc regolare e alla verifica dell'insussistenza di conflitti di interesse e verifica del Titolare effettivo.
6. Al fine di adempiere alle disposizioni relative al PNRR, le fatture relative alle attrezzature acquisite in funzione dell'attuazione dei progetti del PNRR stesso, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento ed a quanto già indicato nel presente Capitolato, devono contenere le seguenti informazioni:
 - Titolo del progetto;
 - Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"
 - Numero della fattura;
 - Data di fatturazione
 - Estremi identificativi dell'intestatario
 - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
 - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 - CUP F24D23000730006;
 - CIG attribuito all'affidamento;
 - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità di cui sotto).
7. Trattando di appalto di fornitura, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs 36/2023, la Fondazione ITS non erogherà alcuna forma di anticipazione del prezzo.

Art. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023, l'Affidatario viene esonerato dal prestare garanzia definitiva, in quanto trattasi di fornitura, che solo se accettata, è successivamente pagata,

Art. 11. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne ITS da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dai vizi della fornitura.

Art. 12. NOMINA DI UN REFERENTE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente del referente a cui affidare la gestione dell'appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.

Art. 13 PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi ITS applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente capitolato descrittivo prestazionale e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fermo restando che la violazione del suddetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a carico dell'appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

5. Nel caso in cui l'operatore economico non consegni la relazione di genere prevista dal D.L. 77/2021 entro il termine perentorio di 6 mesi della data del verbale di ultimazione delle prestazioni, si applicherà una penale di euro 10.000,00.
6. Tutte le fattispecie di ritardi e inadempienze sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei soprascritti commi non può superare, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
8. Resta inteso che ITS provvederà a segnalare all'A.N.AC. le violazioni rispetto all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 con le modalità previste dalla stessa Autorità anticorruzione.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ITS a causa dei ritardi, in particolare qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (così come indicati nelle premessa) per cause imputabili all'Impresa appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, ITS avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore da ITS per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a ITS nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ITS e ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. ITS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo.
12. Le penali verranno regolate da ITS, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati da ITS.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per ITS di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
14. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016

1. L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura, effettuato per conto di ITS quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte di ITS medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).
3. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, ITS diffiderà l'appaltatore a adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, ITS, in ragione della gravità, potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorre saranno a carico dell'aggiudicatario, nella misura stabilita dall'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 16. FORO COMPETENTE

A norma dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e ITS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MONITORAGGIO SISMICO - CUP F24D23000730006.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 4 -Istruzione E Ricerca – Componente 1 -Potenziamento dell’offerta dei Servizi all’Istruzione: dagli Asili Nido All’Università Investimento 1.5 “Sviluppo del Sistema di Formazione Professionale

«CATALOGO DELLA FORNITURA» - allegato al capitolato speciale (art. 2a) - CPV 38293000-5: «Apparecchiature sismiche»

Descrizione	Caratteristiche	Q.tà	Prezzo unitario	Prodotto
SISTEMA MONITORAGGIO EDIFICIO	Fornitura di sistema di monitoraggio composto da: - n°2 accelerometri triassiali; - n°2 switch lan 3 porte; - n°2 bretella LAN da 20mt; - n°2 bretella LAN da 1mt; - n°1 box con apparati e alimentatore; - n°4 trasduttore di spostamento potenziometrico da 150mm; - n°2 inclinometro biassiale da +/- 2°; - n°1 sonda di temperatura e umidità digitale; - n°1 anemometro ad ultrasuoni; - n°8 cablaggio modbus per dispositivi, lunghezza 10mt.	1,00	14.500,00 €	14.500,00 €
INSTALLAZIONE	sensori cavi da prevedere con elettricista	1,00	4.600,00 €	4.600,00 €
Follow up di gestione / controllo del dato raccolto	Follow up di gestione / controllo del dato raccolto	1,00	800,00 €	800,00 €
				19.900,00 €